



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 41

Procedimento disciplinare a carico di **SANDRO POCHESCI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **SANDRO POCHESCI** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di mesi due ed ammenda di € 1000,00

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **OBERDAN BIAGIONI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **OBERDAN BIAGIONI** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di quarantacinque giorni.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GIORGIO PIAZZA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GIORGIO PIAZZA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di mesi due ed ammenda di € 1000,00

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE DI NATALE** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

considerato che il sig. **GIUSEPPE DI NATALE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33 e 37, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed art 38, comma 1 delle NOIF poiché nella s/s 2018/19 non essendo regolarmente tesserato ha svolto le funzioni di allenatore per la società ASD Real Gela come si deduce da alcune distinte di gara in atti;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 4 ;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE DI NATALE** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO SALADINO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone, (Relatore) Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **VINCENZO SALADINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, per aver tramite WhatsApp rese pubbliche affermazioni diffamatorie, denigratorie ed offensive riguardanti l'attività svolta dal sig Adolfo Gatti in un Centro Tecnico Federale nonché, proseguendo nell'intento diffamatorio continuava in affermazioni, sempre diffamatorie, nei confronti dell'intera istituzione federale;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per 4 e € 500 di ammenda ;

Ritenuto che:

i fatti risultano documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito; il messaggio pubblicato dal Sig. Saladino sul gruppo *whatsapp* in uso ai membri dello Staff del CFT di San Fermo della Battaglia presenta contenuti lesivi della professionalità e reputazione del Sig. Adolfo Gatti ed assume rilevanza disciplinare indipendentemente dalle ragioni che hanno indotto il deferito a pubblicare il suddetto messaggio

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO SALADINO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE DEMMA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone(Relatore), Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SALVATORE DEMMA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 37, comma 1, e 39 lett Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e in relazione al C.U n. 1 del 2.7.2018 della SGS perché tesserato nella s/s 2018/19 nella società ASD CUS Palermo come allenatore per la squadra degli Allievi Regionali Maschili, ha altresì svolto – in assenza di tesseramento della società – anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 1;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati; non si ritiene possibile consentire ad uno stesso allenatore, seppur abilitato, di dirigere contemporaneamente due o più squadre della medesima società in quanto non verrebbe assicurata la presenza costante del “Allenatore abilitato” cui in base all'art. 39 lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e del C.U. n. 1 del 2.7.2018 SGS deve essere affidata “la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico”

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE DEMMA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi uno**

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE TAVOLINO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio. (Relatore) Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIUSEPPE TAVOLINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 37, comma 1, e 39 lett Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e in relazione al C.U n. 1 del 2.7.2018 della SGS perché tesserato nella s/s 2018/19 nella società ASD Ragusa Calcio come allenatore per la squadra partecipante al campionato Regionale Juniores ha altresì svolto – in assenza di tesseramento della società – anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 1 ;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati; non si ritiene possibile consentire ad uno stesso allenatore, seppur abilitato, di dirigere contemporaneamente due o più squadre della medesima società in quanto non verrebbe assicurata la presenza costante del “Allenatore abilitato” cui in base all'art. 39 lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e del C.U. n. 1 del 2.7.2018 SGS deve essere affidata “la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico”

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE TAVOLINO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi**

Procedimento disciplinare a carico di **DANILO RUFINI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. (Relatore) Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **DANILO RUFINI**- è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt. 33 e 37, commi 1 del regolamento del S.T.e dell'art 38, comma 1, delle NOIF perchè nella s/s 2018/19 ha svolto le funzioni di allenatore per la società FCD Termoli Calcio 1920 senza essere tesserato, nonché per l'articolo 94, comma 1 delle NOIF al punto 14) per aver concordato con la predetta società un accordo economico integrativo superiore a quanto stabilito dalla normativa di riferimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 8
- esaminata la memoria difensiva

Ritenuto che:

- l'eccezione preliminare sollevata in udienza dalla difesa del deferito di violazione dei termini di cui agli artt. 123 e 125 CGS è infondata in considerazione della sospensione di tutti termini procedurali dal 9 marzo al 17 maggio 2020 causa COVID 19;
- l'eccezione di "difetto di giurisdizione" sollevata con memoria del 2.6.2020 è infondata in ragione del fatto che il deferito, benché non tesserato per una società, è tuttora iscritto all'Albo del S.T.;
- nel merito gli addebiti consistenti nel mancato tesseramento e nella sottoscrizione di un accordo economico eccedente i massimali risultano comprovati documentalmente;
- in particolare l'accordo economico avente espressamente ad oggetto attività di allenatore della prima squadra in cambio della corresponsione di € 16.000,00 risulta sottoscritto dal deferito con firma non disconosciuta e non può avere significato diverso da quello che emerge in modo palese dal suo contenuto letterale;
- l'art 14 del CU n 1 LND s/s 2019/2020 che prevede che il deposito del tesseramento avvenga "a cura" della società non esonera l'allenatore dal verificare, nel proprio interesse, l'avvenuto deposito dell'accordo anche tenuto conto dell'obbligo di munirsi del tesserino per accedere al campo di gioco;
- tuttavia può apprezzarsi ai fini della determinazione della sanzione l'affidamento che l'allenatore ha riposto in relazione all'adempimento da parte della società della predetta disposizione

P.Q.M.

dichiara il Sig. **DANILO RUFINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro e 15 giorni**

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO SALERNO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio(Relatore),. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANGELO SALERNO**- è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 37, comma 1, e 39 lett Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e in relazione al C.U n. 1 del 2.7.2018 della SGS perché tesserato nella s/s 2018/19 nella società APD Leonfortese come allenatore per la prima squadra Giovanissimi Regionali ha altresì svolto – in assenza di tesseramento della società – anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 1

Ritenuto che:

i fatti risultano documentalmente comprovati; non si ritiene possibile consentire ad uno stesso allenatore, seppur abilitato, di dirigere contemporaneamente due o più squadre della medesima società in quanto non verrebbe assicurata la presenza costante del “Allenatore abilitato” cui in base all’art. 39 lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e del C.U. n. 1 del 2.7.2018 SGS deve essere affidata “la conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico”

P.Q.M.

dichiara il Sig. **ANGELO SALERNO** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi uno**

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE SCHITTINO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **DAVIDE SCHITTINO**- è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all’art. 37, comma 1, e 39 lett Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e in relazione al C.U n. 1 del 2.7.2018 della SGS per non aver provveduto a tesserare nella s/s 2018/19 un allenatore abilitato dal S.T. per la squadra partecipante al Campionato Under 17 Allievi Provinciali e per aver svolto quale tecnico responsabile per la prima squadra della società APD Riesi 2002 l’attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Allievi Under 17 Provinciali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 3

Ritenuto che:

i fatti sono documentalmente comprovati-

P.Q.M.

dichiara il Sig. **DAVIDE SCHITTINO** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO DESSI’** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, (Relatore). Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MASSIMO DESSI’**- è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all’art. 37, comma 1, e 40, comma 3, per aver svolto attività di proselitismo o comunque collegata al trasferimento di giovani calciatori dalla società ASD Alta Valdinievole a favore della società GSD Montecatini Murialdo srl, società per la quale risultava tesserato come risulta dagli atti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei
- esaminata la memoria difensiva

Ritenuto che:

- dalla documentazione acquisita ed in particolare dai numerosi messaggi whatsapp risulta comprovato che il deferito ha svolto attività collegata al trasferimento e al tesseramento dei calciatori;
- tale attività è vietata dall’art. 41, comma 3 del Regolamento del S.T. indipendentemente dal periodo in cui essa venga svolta, dal fatto che il calciatore contattato dal tecnico sia svincolato o

tesserato per altra società e che l'attività abbia raggiunto il suo obiettivo;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **MASSIMO DESSI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFIO LAUDANI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALFIO LAUDANI**- è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 37, comma 1, e dall'art 33 comma 1, nonché dall'art 38 delle NOIF per aver svolto attività di allenatore per la società USD Kire per la squadra Allievi senza essere regolarmente tesserato per detta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro

Ritenuto che:

i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il Sig. **ALFIO LAUDANI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO FASOLO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, (Anastasio). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALESSANDRO FASOLO**- è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 37, comma 1, e dall'art 33 comma 1, nonché dall'art 38 delle NOIF per aver svolto attività di allenatore nella s/s 2018/19 per la società ASD Santangiolese per la squadra Juniores Regionale Sicilia senza essere regolarmente tesserato per detta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei
- esaminata

Ritenuto che:

i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **ALESSANDRO FASOLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **DARIO BIANCO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **DARIO BIANCO**- è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, ed all'art. 39 comma 2 del Regolamento ST nonché in relazione all'art. 44, comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver collaborato nell'azione di proselitismo svolto dal Sig. Pagotto Mirko nei confronti di alcuni calciatori in costanza di tesseramento per la ASD Cavolano Calcio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della

squalifica per mesi 6

Ritenuto che:

i fatti sono documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il Sig. **DARIO BIANCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE LAURA'** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio.(Relatore) Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIUSEPPE LAURA'** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 37, commi 1 e 3, per aver inviato tramite Instagram in data 20.9.2019, all'arbitro effettivo sig.ra Rossella Daidone (di una gara del Categoria Promozione CR Sicilia in data 22.9.2019) un messaggio con cui evidenziava l'atteggiamento poco sportivo che il predetto arbitro avrebbe rinvenuto presso il Campo Sportivo del Castel di Lucio in occasione della predetta gara, di fatto determinando il cambiamento di arbitro con una nuova designazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due

Ritenuto che:

i fatti sono comprovati ed ammessi dal deferito,

P.Q.M.

dichiara il Sig. **GIUSEPPE LAURA'** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per 15 giorni**

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE ANICITO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, .(Relatore) Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIUSEPPE ANICITO** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt. 33, comma 1, all'artt. 35 e 37 commi 1 e 3, per aver svolto mansioni di allenatore nella s/s 2018/19 a favore della società ENNA CALCIO per la categoria Allievi Prov.li Under 17 privo di tesseramento e per più gare, nonché per essersi tesserato in qualità di dirigente per la stessa società senza aver chiesto la necessaria autorizzazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il Sig. **GIUSEPPE ANICITO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi 5**

Procedimento disciplinare a carico di **GESUALDO BAUCCIO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, .(Relatore)Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GESUALDO BAUCCIO** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 37, comma 1, e dall'art 33 comma 1, nonché dall'art 38 delle NOIF per aver svolto attività di allenatore nella s/s 2018/19 per la società USD Audax Poerio per la squadra Under 17 Allievi Regionali Sicilia senza essere regolarmente tesserato per detta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 4
Ritenuto che:
i fatti sono documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il Sig. **GESUALDO BAUCCIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi 3**

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO FAZIO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CARMELO FAZIO** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 37, comma 1, e 39 lett Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e in relazione al C.U n. 1 del 2.7.2018 della SGS perché tesserato nella s/s 2018/19 nella società ASD Pro Falcone come allenatore per la prima squadra al Campionato di prima categoria ha altresì svolto – in assenza di tesseramento della società suddetta di altro allenatore – anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi uno

Ritenuto che:

i fatti risultano documentalmente comprovati; non si ritiene possibile consentire ad uno stesso allenatore, seppur abilitato, di dirigere contemporaneamente due o più squadre della medesima società in quanto non verrebbe assicurata la presenza costante del "Allenatore abilitato" cui in base all'art. 39 lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e del C.U. n. 1 del 2.7.2018 SGS deve essere affidata "la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico"

P.Q.M.

dichiara il Sig. **CARMELO FAZIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi 1**

Procedimento disciplinare a carico di **ROCCO POSTIGLIONE e DANIELE SERAPPO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ROCCO POSTIGLIONE** - è stato deferito per rispondere A) della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, nonché dell'art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver concesso l'utilizzo delle credenziali di accesso al sistema informatico dell'AIAC, allo stesso rilasciate quale Presidente del gruppo provinciale della stessa associazione, nonché per aver omesso la vigilanza permettendo al sig. Serappo Daniele – senza averne titolo – di effettuare complessivamente n. 1493 accessi al sistema informatico nei periodi dal 24.4.2018 al 26.6.2018 e dal 6.10.2018 al 21.6.2019 ai fini e a scopi estranei a quelli associativi; gli accessi

avvenivano in particolare in locali riconducibili al sig Serappo nell'isola d'Ischia;

B) della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, nonché dell'art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver concesso l'utilizzo delle credenziali di accesso al sistema informatico dell'AIAC, al sig. Serappo nonostante la posizione di quest'ultimo dapprima sospeso dall'AIAC dal 29.9.2018 e poi espulso dal 11.1.2019, e di consentire allo stesso Serappo l'accesso al sistema informatico dell'AIAC - rilasciate al Presidente solo per tale qualità in seno al gruppo provinciale della stessa associazione, nonché per aver omesso la vigilanza permettendo di fatto al sig. Serappo Daniele – senza averne titolo - di effettuare complessivamente n. 1493 accessi al sistema informatico nei periodi dal 24.4.2018 al 26.6.2018 e dal 6.10.2018 al 21.6.2019 ai fini e a scopi estranei a quelli associativi; gli accessi avvenivano in particolare in locali riconducibili al sig Serappo nell'isola d'Ischia; così aggirando sostanzialmente le decisioni dell'Organo Disciplinare interno dell'AIAC di sospensione e di espulsione che pendevano sul Daniele Serappo;

- considerato che il sig. **DANIELE SERAPPO** - è stato deferito per rispondere A) della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, nonché dell'art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver utilizzato – senza averne titolo - le credenziali di accesso al sistema informatico dell'AIAC, fornitegli dal Presidente del gruppo provinciale della stessa associazione, effettuando complessivamente n. 1493 accessi al sistema informatico nei periodi dal 24.4.2018 al 26.6.2018 e dal 6.10.2018 al 21.6.2019 per fini e scopi estranei a quelli associativi; gli accessi avvenivano in particolare in locali riconducibili al sig Serappo nell'isola d'Ischia;

B) della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, nonché dell'art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso concesso l'utilizzo delle credenziali di accesso al sistema informatico dell'AIAC, al sig. Serappo nonostante la posizione di quest'ultimo dapprima sospeso dall'AIAC dal 29.9.2018 e poi espulso dal 11.1.2019, effettuato un notevole numero di accessi informatici tramite le credenziali fornitegli dal Presidente solo per tale qualità in seno al gruppo provinciale della stessa associazione;

il sig. Serappo Daniele – in particolare - utilizzando tali credenziali nei periodi suddetti effettuava complessivamente n. 1493 accessi al sistema informatico nei periodi dal 24.4.2018 al 26.6.2018 e dal 6.10.2018 al 21.6.2019 ai fini e a scopi estranei a quelli associativi; tali accessi avvenivano in particolare in locali riconducibili al sig Serappo stesso nello svolgimento della sua attività imprenditoriale nell'isola d'Ischia; così aggirando sostanzialmente le decisioni dell'Organo Disciplinare interno dell'AIAC di sospensione e di espulsione che pendevano sul Daniele Serappo, con il concorso necessario del Sig. Rocco Postiglione;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei per ciascun deferito;

Ritenuto che:

1) In via preliminare i difensori dei deferiti eccepiscono anzitutto la decadenza dell'esercizio dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 85, in relazione all'art. 44 comma 6, del CGS FIGC e all'art. 45 lett. f) CGS FIGC

L'eccezione è priva di fondamento. Il richiamo al combinato disposto dell'art. 45 lett. f) e dell'art. 85 CGS (che si riferisce in modo specifico al solo Tribunale Federale Nazionale) conferma semmai, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa dei deferiti, il carattere di specialità di questa Commissione, i cui procedimenti sono regolamentati da normativa speciale e in particolare dall'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, espressamente richiamato nell'atto di deferimento, che, ignorato dalla difesa dei deferiti, fissa in 7 giorni decorrenti dal ricevimento del deferimento il termine per presentare memorie difensive e chiedere di essere sentiti dalla Commissione; con conseguente inapplicabilità dei termini di cui all'art. 85 CGS;

2) Sempre in via preliminare le difese dei deferiti eccepiscono l'intervenuta estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 110 commi 1, 4 e 6 CGS FIGC ritenendo decorso dal 23 gennaio 2020 il termine di 90 giorni e questo anche a voler considerare la sospensione dei termini intervenuta a causa dell'emergenza Covid-19 per il periodo 9 marzo – 17 maggio 2020.

Anche questa eccezione è priva di fondamento.

Al riguardo è da richiamare anzitutto il C.U. del Presidente di questa Commissione del

17.7.2020 n. 23, anche a formare parte integrante della presente motivazione, che esplicita le ragioni oggettive dell'impossibilità per questa Commissione di operare e riunirsi. Ragioni che i legali dei deferiti non hanno contestato nelle proprie memorie difensive né oggi in udienza nell'espletamento del pieno diritto di difesa che questa Commissione ha ritenuto di dover concedere stante la straordinarietà del periodo a malgrado la violazione da parte dei deferiti dei termini di cui all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico.

Aggiungasi che dalle rilevate ragioni di impossibilità oggettiva di funzionamento di questa Commissione è derivata l'impossibilità soggettiva di ciascuno dei suoi componenti ai sensi dell'art. 38, comma 4, lett. d), CGS CONI, che è venuta meno in data 24.7.2020 con la pubblicazione del CU n. 30 del Presidente di questa Commissione, con cui è stata fissata l'odierna udienza a seguito della messa a disposizione, in via eccezionale, di una stanza all'interno della Fondazione del Museo del Calcio di Coverciano, non essendo stati a tutt'oggi messi a disposizione dei componenti della Commissione Disciplinare né i locali di sua sede all'interno del Centro Tecnico né sistemi di videoconferenza o altri analoghi sistemi per lo svolgimento di udienze da remoto.

3) Nel merito, con riferimento alla posizione di Rocco Postiglione, risulta che il deferito ha consentito al Sig. Daniele Serappo, in un periodo nel quale quest'ultimo era stato prima sospeso e poi espulso dall'AIAC, l'accesso all'area riservata del portale informatico AIAC mediante l'utilizzo delle proprie credenziali.

Detto comportamento del deferito Rocco Postiglione, ancorché, come ammesso anche dalla Procura Federale nella relazione istruttoria, non sia vigente alcun regolamento che ponga un divieto espresso e sanzionato di consentire ad altri l'utilizzo della propria password, risulta comunque tenuto in violazione dei minimi obblighi deontologici, dai quali si può ricavare un dovere di fare utilizzo in via personale delle proprie credenziali di accesso e solo per l'espletamento delle proprie mansioni e funzioni strettamente correlate ai doveri di ufficio.

Le stesse considerazioni, mutatis mutandis, valgono anche nei confronti del Sig. Daniele Serappo, che risulta aver utilizzato le suddette credenziali di accesso del Sig. Postiglione anche in autonomia e, come detto, in un periodo nel quale risultava prima sospeso e poi espulso dall'AIAC.

Ritenuta peraltro la tenuità dei comportamenti censurabili tenuti dai due deferiti nei termini sopra espressi e in considerazione della già rilevata mancanza di una qualsiasi norma regolamentare AIAC che disciplini le modalità di utilizzo delle credenziali e di accesso al sito AIAC,

P.Q.M.

dichiara il Sig. **ROCCO POSTIGLIONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per 15 giorni** e il Sig. **DANIELE SERAPPO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per 15 giorni**

Procedimento disciplinare a carico di **DINO GRANATA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone Anastasio (Relatore). . Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **DINO GRANATA** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, in relazione all'art. 37, comma 1, e dall'art. 33 comma 1, nonché dall'art. 38 delle NOIF per aver svolto attività di allenatore nella s/s 2018/19 per la società oggi ASD Due Torri senza essere regolarmente tesserato per detta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il Sig. **DINO GRANATA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi 3**

Procedimento disciplinare a carico di **ROCCO RONDINELLI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ROCCO RONDINELLI** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico per aver assunto un atteggiamento irrispettoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro sig. Jaup Xheli mentre assisteva da spettatore ad una gara di categoria giovanissimi interprovinciale ed alla fine del primo tempo della gara stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre giornate di gara ufficiali;

Ritenuto che:

le espressioni irrispettose risultano comprovate dal referto ufficiale dell'arbitro ;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **ROCCO RONDINELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per venti giorni**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSIO MARTINO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore). . Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALESSIO MARTINO** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 23, comma 1 del CGS per aver riportato sul proprio profilo facebook in data 12.11.2019 dichiarazioni lesive nei confronti del tecnico subentrato al suo esonero nella conduzione tecnica della squadra ASD Gelbison Vallo della Lucania;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;
- esaminata la memoria difensiva

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati anche se le dichiarazioni lesive vengono ritenute di particolare tenuità;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **ALESSIO MARTINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi uno**

Procedimento disciplinare a carico di **ALFIO DOVARA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALFIO DOVARA** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 33, comma 1 e 37 commi 1 e 3, del Regolamento del S.T per aver svolto attività di allenatore per la società ASD Vela Football nella s/s 2018.2019 in alcune gare ufficiali come dagli atti, pur essendo privo di regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei

Ritenuto che:

i fatti risultano documentalmente comprovati ;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **ALFIO DOVARA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre mesi**

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO GRANDI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi (Relatore) Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ROBERTO GRANDI** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 33, comma 1 e 37 commi 1, del Regolamento del S.T nonché dell'art 38 comma 1 della NOIF per aver svolto attività di allenatore per la società ASD Elite Sangiorgese nella s/s 2018.2019 in alcune gare ufficiali come dagli atti, pur essendo privo di regolare tesseramento con la stessa società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi cinque

Ritenuto che:

i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il Sig. **ROBERTO GRANDI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**

Procedimento disciplinare a carico di **ROSARIA PLANO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore). Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che la Sig.ra **ROSARIA PLANO** è stata deferita per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 33, comma 1 e 37 commi 1 e 3, del Regolamento del S.T nonché dell'art 40 commi 1 e 2 della NOIF per aver svolto attività di allenatore per più di una società nella stessa stagione sportiva e perché aveva prestato l'attività di tecnico per società per la quale non poteva tesserarsi come risulta agli atti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 6

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati ed ammessi dalla deferita;
- ferma la rilevanza disciplinare dell'attività contestata, a fini della determinazione della sanzione può essere valutata la condotta pienamente collaborativa dell'allenatrice, evidenziata anche dalla Procura Federale nella propria relazione istruttoria, nonché la circostanza che la medesima non ha mai preso parte alle partite ufficiali ma svolto esclusivamente sessioni di allenamento a titolo amichevole e gratuito

P.Q.M.

dichiara la Sig.ra **ROSARIA PLANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi 2**

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO CAMINITI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONINO CAMINITI** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 37, comma 1 e 39 lettera Ea) commi 1, del Regolamento del S.T nonché dell'art 44 comma 1 del Regolamento della LND perchè nella s/s 2018/19 pur essendo tesserato come allenatore per la società ASD Atletico in alcune gare ufficiali come dagli atti, ha consentito di fatto al sig. Antonino Naccaro di svolgere l'attività di allenatore in sua vece;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei

Ritenuto che:

i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il Sig. **ANTONINO CAMINITI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sei**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO PIANGERELLI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MASSIMO PIANGERELLI** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 37, comma 1 del Regolamento ed in riferimento al C.U sez 2.2 lettera E del SGS del 2.7.2018 per avere assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra Giardinetti Garbatella nella s/s 2018/19, ha consentendo di fatto al sig. di fatto al sig. Ranieri di allenare, pur privo quest ultimo della necessaria abilitazione di svolgere l'attività di allenatore in sua vece;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati-

P.Q.M.

dichiara il Sig. **MASSIMO PIANGERELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**

Procedimento disciplinare a carico di **PLACIDO RIVILLI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi Anastasio (Relatore). . Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PLACIDO RIVILLI** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 37, comma 1 e 39 lettera Ea) commi 1, del Regolamento del S.T nonché dell'art 44 comma 1 del Regolamento della LND perchè nella s/s 2018/19 pur essendo tesserato come allenatore per la società Pol. ACR Castelluccese solo formalmente ha svolto funzione di allenatore per la propria squadra consentendo di fatto in alcune gare ufficiali come dagli atti, al sig. Vincenzo Randazzo di svolgere l'attività di allenatore in sua vece peraltro senza essere abilitato a tale svolgimento di attività;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei

Ritenuto che:

i fatti risultano documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **PLACIDO RIVILLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **ATTILIO TISI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi (RELATORE), Anastasio.. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ATTILIO TISI** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33 e 37, comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del S.T. nonché dell'art 38, commi 1 e 4 delle NOIF per aver svolto nel corso della s/s 2019.2020 attività consistente nella organizzazione di stage formativi per conto della società F.C, Consolata 67, senza essere tesserato per questa società, e successivamente di allenatore dei portieri delle squadre minori della società Sassuolo Calcio SRL, con tesseramento effettuato solo il 29.8.2019;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due

Ritenuto che:

- l'indagine è stata avviata a seguito della ricezione da parte della Procura di un esposto/nota informativa priva dell'indicazione del mittente contenente soltanto una firma illeggibile che non consente di individuarne l'autore;

- pertanto difettavano i presupposti per l'iscrizione della notizia di illecito nell'apposito registro in forza dell'applicazione dell'art. 118 comma 2 CGS secondo cui non possono avere rilievo notizie pervenute con una nota "in forma anonima priva della compiuta identificazione del denunciante"

P.Q.M.

dichiara l'improcedibilità dell'azione disciplinare

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE SIDOTI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore). .Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MICHELE SIDOTI**- è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33 e 37, comma 1 del Regolamento del S.T. nonché dell'art 38, commi 1 e 4 delle NOIF per aver svolto nel corso della s/s 2018.2019 attività di allenatore per la società ASD Punto Rosa, senza essere regolarmente tesserato;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro

Ritenuto che:

i fatti sono documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il Sig. **MICHELE SIDOTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO BARRACO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore). . Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONIO BARRACO** - è stato deferito per rispondere della violazione a) di cui agli artt. 2 e 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33 e 37, del Regolamento del S.T. nonché dell'art 38, delle NOIF per aver svolto, nel corso della s/s 2018.2019 attività di allenatore senza essere tesserato per la società ASD Galactic Academy (C.R.Sicilia) b) per aver

omesso il pagamento di quote al Settore tecnico per 16 anni e non aver mai fatto corsi di aggiornamento obbligatori;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 6

Ritenuto che:

i fatti risultano comprovati

P.Q.M.

dichiara il Sig. **ANTONIO BARRACO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sei**

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE FERRIGNO e TONY CACI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIUSEPPE FERRIGNO** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 2 e 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione artt 33 e 37, comma 1 del Regolamento del S.T. nonché dell'art 38, e 36 delle NOIF per aver svolto nel corso della s/s 2018.2019 attività di allenatore per la società ASD Real Gela, senza essere regolarmente tesserato;

- considerato che il sig. **TONY CACI** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 2 e 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione artt 33 e 37, comma 1 del Regolamento del S.T. nonché dell'art 38, e 36 delle NOIF per aver svolto nel corso della s/s 2018.2019 attività di allenatore per la società ASD Real Gela, senza essere regolarmente tesserato;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei per entrambi;

Ritenuto che:

i fatti sono comprovati documentalmente

P.Q.M.

dichiara il Sig.ri **GIUSEPPE FERRIGNO e TONY CACI** responsabili degli addebiti addebiti disciplinari loro contestati e, di conseguenza, infligge a ciascuno di essi la sanzione della squalifica **per mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO DAVI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALESSANDRO DAVI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33 e 37, comma 1 e 40 del Regolamento del S.T. nonché dell'art 38, commi 1 e 4 delle NOIF per aver svolto nel corso della s/s 2019.2020 attività consistente in attività formativa di stage per la società FC Consolata 67 senza essere tesserato e successivamente di allenatore portieri della squadra minori per la società ASD Sassuolo Calcio con tesseramento fatto solo il 29.8.2019

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 4

Ritenuto che:

i fatti sono conprovati documentalmente

P.Q.M.

dichiara il Sig. **ALESSANDRO DAVI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi 3**

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO ROMEO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FRANCESCO ROMEO** - è stato deferito per rispondere della violazione a) di cui agli artt. 2 e 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33 e 37, del Regolamento del S.T. nonché dell'art 38, delle NOIF per aver svolto, nel corso della s/s 2018.2019 attività di allenatore senza essere tesserato per la società ASD Don Peppino Cudropia (C.R.Sicilia)
- b) per aver omesso in relazione all'art 17. comma 4, il pagamento di quota annuale come allenatore al Settore Tecnico per 16 anni e non aver mai fatto corsi di aggiornamento obbligatori;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 5

Ritenuto che:

i fatti sono documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il Sig. **FRANCESCO ROMEO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi 4**

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE MATITA** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore). . Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SALVATORE MATITA** - è stato deferito per rispondere a) della violazione di cui all'artt.2 e 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33 e 37, comma 1 del Regolamento del S.T. per aver assunto, in assenza di tesseramento, la conduzione tecnica della squadra ACD TERMITANA /C.R Sicilia b) per aver omesso ai sensi dell'art 17, comma 1, il pagamento della quota di iscrizione per varie annualità al Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 5

Ritenuto che:

i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **SALVATORE MATITA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi 4**

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE FICHERA** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIUSEPPE FICHERA** - è stato deferito per rispondere a) della violazione di cui all'artt.2 e 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 37, comma 1 del Regolamento del S.T. e 39 lett fd) e dal CU n.1 del SGS del 2.7.2018 per non aver provveduto a tesserare per la s-/s 2018.2019 per la conduzione della squadra Allievi Under 17 Prov.li un allenatore abilitato e per aver svolto quale tecnico responsabile della prima squadra della stessa società la conduzione tecnica della squadra ASD Polisportiva Umbertina/C.R Sicilia la squadra Under 17 Allievi Prov.li;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 3

Ritenuto che:

i fatti risultano documentalmente comprovati; non si ritiene possibile consentire ad uno stesso allenatore, seppur abilitato, di dirigere contemporaneamente due o più squadre della medesima società in quanto non verrebbe assicurata la presenza costante del "Allenatore abilitato" cui in base

all'art. 39 lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e del C.U. n. 1 del 2.7.2018 SGS deve essere affidata "la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico"

P.Q.M.

dichiara il Sig. **GIUSEPPE FICHERA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi 1**

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO MOLLICA** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONINO MOLLICA** - è stato deferito per rispondere a) della violazione di cui all'artt.2 e 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33 e 37, comma 1 del Regolamento del S.T. per aver assunto, in assenza di tesseramento, la conduzione tecnica della squadra ASD Santa Domenica Vittoria, per non aver provveduto a tesserare per la s-/s 2018.2019 per la conduzione della squadra Allievi Under 17 Prov.li un allenatore abilitato e per aver svolto quale tecnico responsabile della prima squadra della stessa società, la conduzione tecnica della squadra ASD Santa Domenica Vittoria /C.R Sicilia la squadra Under 17 Allievi Prov.li;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 2

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati; non si ritiene possibile consentire ad uno stesso allenatore, seppur abilitato, di dirigere contemporaneamente due o più squadre della medesima società in quanto non verrebbe assicurata la presenza costante del "Allenatore abilitato" cui in base all'art. 39 lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e del C.U. n. 1 del 2.7.2018 SGS deve essere affidata "la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico"

P.Q.M.

dichiara il Sig. **ANTONINO MOLLICA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi uno**

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO DI SALVO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore). . Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CARMELO DI SALVO** - è stato deferito per rispondere a) della violazione di cui all'artt.2 e 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33 e 37, comma 1 e 3, del Regolamento del S.T. per aver svolto la conduzione tecnica della squadra ASD Polisportiva Castelbuono /C.R Sicilia nonché per la squadra juniores della stessa società privo di tesseramento e sotto squalifica;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 9

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **CARMELO DI SALVO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi 9**

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA AGLIUZZA** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi,(Relatore) Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANDREA AGLIUZZA** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'artt.4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33,comma 1 e 37 del Regolamento del S.T. ed art 38, comma 1 NOIF perché nella s/s 2018.2019 pur non essendo tesserato ha svolto attività di allenatore per la società ASD Vis Palermo come risulta per varie distinte di gara;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 5

Ritenuto che:

i fatti sono documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il Sig. **ANDREA AGLIUZZA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI BRUCATO E GAETANO MACALUSO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi,(Relatore) , Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIOVANNI BRUCATO** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33 e 37, comma 1 del Regolamento del S.T. nonché dall'art 38,comma 1 delle NOIF per aver assunto, s/s 2018/2019 in assenza di tesseramento, la conduzione tecnica della squadra ASD Città di Gangicome risulta da alcune distinte di gara;
- considerato che il sig. **GAETANO MACALUSO** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33 e 37, comma 1 del Regolamento del S.T. nonché dall'art 38,comma 1 delle NOIF per aver assunto, s/s 2018/2019 in assenza di tesseramento, la conduzione tecnica della squadra ASD Città di Gangi come risulta da alcune distinte di gara;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro per entrambi;

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **GIOVANNI BRUCATO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre** ed il Sig. **GAETANO MACALUSO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **GAETANO FRIENDA** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, ,(Relatore) Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GAETANO FRIENDA** - è stato deferito per rispondere a) della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33 e 37, comma 1 del Regolamento del S.T. e 36 e 38 NOIF per aver nel corso della s/s 2018/19 assunto, in assenza di tesseramento, la conduzione tecnica della squadra Polisportiva D Mirto Sicilia b) per aver svolto

poi ai sensi dell'art 35 del Regolamento del settore Tecnico attività di natura dirigenziale senza averne chiesto regolare autorizzazione c) omesso ai sensi dell'art 17, comma 1, il pagamento della quota di iscrizione per varie annualità al Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 7;

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il Sig. **GAETANO FRISENDA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi 7**

Procedimento disciplinare a carico di **CARLO NOVARA** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CARLO NOVARA** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33 e 37, comma 1 del Regolamento del S.T. 38 NOIF per aver nel corso della s/s 2018/19 assunto, in assenza di tesseramento, la conduzione tecnica della squadra ASD Atletico Favara come risulta da alcune distinte di gara;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 6

Ritenuto che:

i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **CARLO NOVARA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **FABIO BIANCHETTI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FABIO BIANCHETTI** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33 e 37, comma 1 del Regolamento del S.T. e art. 38 NOIF per aver nel corso della s/s 2018/19 assunto, in assenza di tesseramento, la conduzione tecnica della squadra Polisportiva Santa Susanna come risulta da alcune distinte di gara;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 4;

Ritenuto che:

i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **FABIO BIANCHETTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**

IL PRESIDENTE

f.to (Avv. Alberto Maria Bruni)

Depositato in Firenze, 31.7.2020

IL SEGRETARIO

f.to (Dott. Nicola Durante)